

Welfare aziendale e flexible benefits: Definizioni

*Il **welfare aziendale** è generalmente inteso come l'insieme di beni e servizi forniti dall'azienda ai propri dipendenti al fine del miglioramento del clima aziendale e dell'ambiente lavorativo, del sostegno al reddito familiare, allo studio e alla genitorialità, alla tutela della salute.*

*“Piani di **Flexible benefit** consistono nella messa a disposizione del dipendente di un paniere di “utilità”, tra i quali questi può scegliere (nel limite di un budget di spesa assegnato) quelle più rispondenti alle proprie esigenze.”*

(Agenzia delle entrate, circolare n. 28/E del 15 giugno 2016)

Welfare aziendale e flexible benefit: Aree di intervento

Assistenza sanitaria integrativa

Previdenza complementare

Sostegno all'istruzione e all'educazione dei figli del dipendente

(rette asili nido, libri di testo, scuola materna, elementare, media e superiori
Università e Master, ludoteche e doposcuola)

Attività ricreative, culturali e sportive

(palestre, circoli, stadio, abbonamenti al teatro e/o al cinema)

Assistenza sociale ai familiari del dipendente

(badante, infermiera domiciliare, case di riposo, babysitter)

Sostegno al potere d'acquisto

(carrello della spesa)

Mobilità

Reddito di lavoro dipendente: benefit in natura

VALORE NORMALE DEI BENEFIT IN NATURA FORNITI AL DIPENDENTE

“Il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”

(art. 51, comma 3 ed art. 9 del TUIR)

➤ **Beni o servizi prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti**

Il prezzo mediamente praticato dall'azienda nelle cessioni ai grossisti

➤ **Beni o servizi erogati da terzi**

Il prezzo scontato praticato dal fornitore sulla base di convenzioni stipulate dall'azienda

(Agenzia Entrate risoluzione n. 26/2010, circolare n. 28/2016)


Contributi per assistenza sanitaria integrativa

- I contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di **3.615,20 euro** (*art. 51, comma 2 lett. a) del TUIR*)
- Tali Enti o Casse sanitarie devono essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi sanitari tenuto presso il Ministero della Salute (*DM 31/3/2008 e DM 27/10/2009*)
- Tali contributi sono versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale (es. Fasi, Fondo Mario Negri)
- Ai fini previdenziali, tali somme sono soggette al contributo di solidarietà del 10%, mentre resta imponibile la quota di contributi versata dal dipendente



Polizze assicurative in favore dei dipendenti

- Sono imponibili i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali pagate dal datore di lavoro a favore dei dipendenti
- Non costituiscono reddito in capo ai dipendenti i premi per polizze contro gli infortuni e le malattie professionali



Contributi per Previdenza complementare

- I contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di **5.164,57 euro** (*art. 51, comma 2 lett. h) del TUIR e art 10 comma 1, lett. e-bis) del TUIR*)
- Tali contributi possono essere versati sia su base volontaria, sia sulla base di un obbligo contrattuale
- Ai fini previdenziali, i contributi versati dal datore di lavoro sono soggetti al contributo di solidarietà del 10%, mentre resta imponibile la quota versata dal dipendente



Somministrazione di alimenti ai dipendenti

- Non concorrono alla formazione del reddito le somministrazioni di vitto, mense, prestazioni e indennità sostitutive erogate dal datore di lavoro **alla generalità o a categorie di dipendenti** (*art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR*)
 - Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro
 - Somministrazioni di pasti in mense aziendali gestite direttamente o affidate a terzi
 - Somministrazioni di pasti in ristoranti convenzionati (c.d. *mensa diffusa*)
 - Prestazioni sostitutive (c.d. **buoni pasto o ticket restaurant**) fino all'importo giornaliero di 5,29 euro, 7 euro se in formato elettronico
 - Le indennità sostitutive corrisposte a particolari categorie in aree disagiate fino all'importo giornaliero di 5,29 euro



Servizi di trasporto collettivo

- Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le prestazioni di trasporto collettivo rese dal datore di lavoro ai dipendenti per recarsi sul luogo di lavoro (*art. 51, comma 2, lett. d del TUIR*)



Condizioni

- Il servizio deve essere reso alla **generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti**
- Il servizio può essere **prestato direttamente dal datore di lavoro** (mezzi di proprietà o noleggiati) ovvero **fornito da terzi** (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato con il datore
- **Il dipendente deve essere estraneo al rapporto fra l'azienda e l'effettivo prestatore**
- **I rimborsi monetari sono imponibili** in capo al dipendente (es. rimborsi forfettari per il tragitto casa-lavoro, le indennità sostitutive del servizio o il rimborso di biglietti/tessere di abbonamento per il trasporto)

Opere e servizi di utilità sociale: regime al 31/12/2015

- Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100 del TUIR, da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR.
(art. 51, comma 2, lett. f del TUIR)
- Le spese relative a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, **volontariamente sostenute** per specifiche **finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al **5 per mille** dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi
(art. 100, comma 1 del TUIR)

Opere e servizi per finalità sociali: regime dal 1/1/2016

“Non concorrono a formazione il reddito imponibile l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente **o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale**, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12, **per le finalità** di cui al comma 1 dell’articolo 100 del TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociali e sanitaria, culto)”.

(Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR come modificato dall’art. 1, comma 190 Legge di Stabilità 2016)

Opere e servizi per finalità sociali: regime dal 1/1/2016

- Finalità sociali di cui all'art. 100 del TUIR:

❖ *Educazione, Istruzione (corsi extraprofessionali)*

❖ *Ricreazione (es. biglietti stadio, abbonamenti per cinema, teatro, circoli sportivi e palestre, soggiorni centri benessere)*

❖ *Assistenza sociale (es. badante, infermiera domiciliare, case di riposo)*

❖ *Assistenza sanitaria (es. checkup medico esteso al nucleo familiare, centri di assistenza parasanitaria)*

❖ *Culto*



Opere e servizi per finalità sociali

SOGGETTI BENEFICIARI

- ✓ Generalità o categorie di dipendenti (**nessuna esclusione in base alle soglie reddituali**)
- ✓ Familiari del dipendente, anche se non a carico fiscalmente: il coniuge, i figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati), nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.c.

FONTE DEI SERVIZI

- ✓ *Erogazione volontaria da parte dell'azienda*
- ✓ *In conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale*

MODALITA' DI EROGAZIONE

- ✓ *Strutture di proprietà dell'azienda o di soggetti terzi convenzionati*
- ✗ *Non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro*
- ✗ *Il dipendente deve essere estraneo al rapporto tra datore e terzo fornitore*

Opere e servizi per finalità sociali “contrattualizzati”

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le opere e servizi per finalità sociali erogati, **sulla base di accordi stipulati fra datore e sindacati dei lavoratori (senza scelta del dipendente)**, in sostituzione di quote della retribuzione (fissa o variabile)



Servizi educativi ed istruzione: regime dal 1/1/2016

Non imponibili in capo al dipendente **le somme, i servizi e le prestazioni** erogate dal datore di lavoro alla “generalità” o “categorie” di dipendenti per la frequenza da parte di familiari

❖ *Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare*

✓ *Asili nido (servizi di babysitting, “tagesmutter”)*

✓ *Scuola materna, elementare, medie e superiori*

✓ *Università e Master*


✓ *Libri di testo scolastici*

❖ *Servizi integrativi e di mensa connessi (es. doposcuola)*

❖ *Ludoteche, centri estivi ed invernali*

❖ *Servizi di trasporto scolastico, gite didattiche ed altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica*

❖ *Borse di studio (somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio)*




Servizi educativi ed istruzione: regime dal 1/1/2016

Il regime di non imponibilità si applica nelle seguenti ipotesi:

- ✓ **Pagamento effettuato dall'impresa al terzo fornitore.**
- ✓ **Rimborso monetario delle spese sostenute dal dipendente.**



L'impresa è tenuta in entrambi i casi ad acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolate (Agenzia Entrate circ. n. 28/2016, paragrafo 2.2)



Assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

Nuova lettera f-ter dell'art. 51, comma 2 del TUIR (Legge di stabilità 2016)

Non imponibili in capo al dipendente **le somme e le prestazioni** erogate dal datore di lavoro alla “generalità” o “categorie” di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza a:

- ✓ familiari anziani (che abbiano compiuto i 75 anni)
- ✓ familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua. Richiesta certificazione medica)

Alcuni esempi di spese agevolabili:

- ❖ **Badanti**
- ❖ **Assistenza domiciliare**
- ❖ **Case di riposo**



- ✓ Ammesso il rimborso monetario delle spese sostenute dal dipendente

Documenti di legittimazione

I piani di welfare aziendale possono prevedere l'erogazione ai dipendenti di documenti di legittimazione (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, che attribuiscono al lavoratore il diritto di ottenere prestazioni, servizi o beni entro un valore economico nominale. *(art. 51, co. 3-bis del TUIR)*

Voucher erogabili al dipendente distinti per tipologia di beni/servizi utilizzabili
(art. 6 del Decreto interministeriale del 25 marzo 2016)

- **Prestazioni, opere o servizi di cui all'art. 51, comma 2 del TUIR (comma 1)**
- **Beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR (comma 2)**
- **Servizi sostituiti di mensa (comma 3)**

Documenti di legittimazione

Voucher che danno diritto a unica prestazione, opere o servizio di cui all'art. 51, comma 2 del TUIR

- ❖ Devono riportare il nominativo del dipendente
- ❖ Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare
- ❖ Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi
- ❖ Devono dare diritto a ricevere un solo bene o una sola prestazione (anche somministrazioni continuative o ripetute) per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare (***no buoni sconto***)
- ❖ Non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura convenzionata che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente
- ❖ *Es. badanti, babysitter, ecc..*



Documenti di legittimazione

Voucher che danno diritto a pluralità di beni o servizi di cui all'art. 51, comma 3 del TUIR

- ❖ Devono riportare il nominativo del dipendente
- ❖ Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare
- ❖ Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi
- ❖ Possono rappresentare una pluralità di beni purché di valore complessivo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta (ulteriori fringe benefit concorrono alla verifica delle soglie)
- ❖ I beni o i servizi fruibili possono essere determinati attraverso il rinvio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica
- ❖ *Es. buoni carburante, carrello della spesa*



Documenti di legittimazione

Voucher che danno diritto a servizi sostituitivi di mensa (buoni pasto o ticket restaurant)

- ❖ Sono disciplinati dall'art. 285, DPR 5 ottobre 2010, n. 207
- ❖ Non imponibili fino all'importo giornaliero di 5,29 euro, 7 euro se in formato elettronico
- ❖ Consentono di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono
- ❖ sono utilizzabili, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto
- ❖ non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro
- ❖ sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, senza integrazioni monetarie da parte del dipendente

